

n. R.V.G. 125/2022



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Giudice dott. Beniamino Margiotta,

- **letto** il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento con liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* L. n. 3/2012 depositata da PIAN Antonio;
- **letta** la relazione particolareggiata redatta dal nominato gestore della crisi avv. Sandra Costantini;
- **richiamato** il Decreto di questo Tribunale reso in data 7 marzo 2019, depositato in data 8 marzo 2019, con il quale era nominato il professionista cui erano attribuiti i compiti e le funzioni attribuiti all'organo di composizione della crisi nella persona dell'avv. Sandra Costantini;
- **osservato** che la documentazione allegata alla domanda deve ritenersi completa e che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
- **ritenuto** opportuno nominare il liquidatore nella persona dell'avv. Sandra Costantini, che già ha rivestito la qualifica di Organismo per la composizione della crisi;
- **ritenuto** che l'istanza avanzata dal ricorrente sia meritevole di accoglimento,

### P. Q. M.

- visto l'art. 14ter e 14quinques, L. 3/2012

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14ter, L. 3/2012;

**DICHIARA** esecutiva la proposta di liquidazione del patrimonio;

**DISPONE** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE** la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento immobiliare nei confronti del ricorrente (N. RGE 8/2018);

**DISPONE** la pubblicazione del presente decreto nel sito web del Tribunale di Belluno e l'annotazione nel registro delle imprese;

**ORDINA** la trascrizione di questo decreto, a cura del liquidatore, nei registri immobiliari e al Pubblico registro Automobilistico, e **DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del liquidatore, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.



**STABILISCE** in Euro 1.500 mensili il limite di cui all'art. 14ter, comma 6, lett. b, l.  
3/2012;

**Si comunichi.**

Belluno, 13 aprile 2022

Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta

